

Repertorio

N.

COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DI PROPRIETA'

COMUNALE SU CUI INSISTE CAPPELLA FUNERARIA

tra

Tommaso Gentili, Responsabile del Settore III Settore Urbanistica e Ambiente (giusto Decreto del Sindaco n. 1 del 15/01/2025), nato a Urbino il 08/10/1987, domiciliato per la carica presso il Comune di Sassocorvaro Auditore, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, sito in Via Roma Capoluogo, n. 2, (codice fiscale n. 02681080418), parte di seguito denominata anche "Comune";

e

....., nato a il , Codice Fiscale: , di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale del Comune di Auditore con atto deliberativo n. ____ del ___ forniva indirizzi per la concessione di Area di 16 mq nel Cimitero di Casinina di proprietà comunale su cui costruire una Cappella Funeraria;

- che tale area, a seguito di regolare assegnazione, è stata parzialmente costruita e su richiesta del precedente concessionario veniva restituita al

Comune;

- che con Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 26.04.2022 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria con il quale sono stati definiti i criteri per procedere alla restituzione e alla riassegnazione di suddetta area, rinvenibili al Capo II, Titolo III del suddetto Regolamento;

- che con determinazione del Settore III – Settore Urbanistica e Ambiente n. 8 del 31.07.2025_veniva approvato l'avviso di gara attraverso il metodo dell'asta pubblica per la concessione dell'Area per un periodo di anni 99 (novantanove);

- che con determinazione del Settore III – Settore Urbanistica e Ambiente n. __del __ veniva approvato il verbale di gara, nel quale è risultato aggiudicatario per l'unico lotto il Sig. _____, con un rialzo sul prezzo a base d'asta pari ad € ____,00, corrispondente ad un prezzo di concessione di € _____, nonché disposta la proposta di aggiudicazione per la presente procedura;

- che, con determinazione del Settore III – Settore Urbanistica e Ambiente n. __del __ veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per la presente procedura e confermato l'importo di aggiudicazione già indicato nella proposta di aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Il Comune di Sassocorvaro Auditore, in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale e delle determinazioni del Settore III – Settore Urbanistica e Ambiente indicate in premessa, da e concede al Concessionario, che accetta, l'Area cimiteriale di proprietà comunale su cui insiste Cappella Funeraria di 16 mq, sita nel Cimitero di Casinina, costruita in aderenza ad analoga cappella ed al momento allo stato grezzo.

Il Concessionario, per il semplice fatto della stipula, accetta tali condizioni e patti e dichiara di conoscere l'Area e l'Immobile ivi realizzato e di ritenerli idonei in funzione delle proprie necessità e si obbliga per sé ed i propri aventi causa, alla custodia e manutenzione dell'Area e dell'Immobile, comunemente definito Cappella.

Articolo 3

La durata del contratto, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale, viene fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto per la durata di anni 99 (novantanove).

Articolo 4

Il manufatto è oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da salme e/o resti mortali, ed il/la concessionario/a si impegna ad eseguire, totalmente a proprie spese, gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza, con modalità, prescrizioni e tempi indicati con provvedimento della Pubblica Autorità.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 5

La concessione s'intende fatta, accettata ed operante tra le parti alle

condizioni, modalità e sotto le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, dei decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dell'apposito regolamento comunale di Polizia Mortuaria nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito essere emanate. In particolare, si ribadisce che ricade sul/sulla concessionario/a ogni onere manutentivo ordinario e straordinario per tutto il tempo della concessione, come anche ogni responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi per qualsiasi danno provocato e riconducibile, anche indirettamente, a carenze e/o difetti nell'opera di ristrutturazione o nell'attività manutentiva in generale.

Articolo 6

Il prezzo di concessione viene stabilito in € ____ (____/__).

All'atto della stipula del presente contratto è stata versata la somma offerta per l'area oggetto di concessione, con versamento bancario del __.

Articolo 7

La parte concessionaria si obbliga a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 8

Alla scadenza del contratto il bene concesso rientra nella piena disponibilità del Comune che potrà, pertanto, ritornare in possesso dei medesimi beni senza che il concessionario abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto esistito.

Viene fatta salva ogni altra facoltà che sia prevista da norme che saranno vigenti all'epoca della scadenza.

Articolo 9

È fatto divieto alla parte affittuaria di subaffittare, di sublocare e di subconcedere ad altri il godimento, a qualsiasi titolo, di tutti o parte della Cappella, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sul bene.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 10

La parte concessionaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'utilizzo dei beni concessi in affitto.

Articolo 11

Il contratto si risolve di diritto, oltre per le clausole previste negli articoli del presente bando, anche nei casi previsti dal Codice civile ed in tutte le ipotesi di decadenza previste dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 12

Il/La Concessionario/a si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione rilevante ai fini della concessione e della corretta tenuta delle registrazioni che vi sono connesse (quali, a titolo esemplificativo, variazioni di indirizzo o di generalità).

Articolo 13

Il Concessionario, previa informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 2016/676, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche in banche dati, archivi informatici, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.

Articolo 14

Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti.

Articolo 15

Il presente atto è registrabile solo in caso d'uso ai sensi della Tariffa - Parte II - Articolo 2 del D. Lgs. 123/2025.

L'eventuale registrazione e comunque tutte le spese necessarie per la stipula del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria...) sono a carico del concessionario.

Articolo 16

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di accettare quanto contenuto nel bando e nel Regolamento di Polizia Mortuaria, che vengono sottoscritti per accettazione dalle parti medesime, nonché nelle norme generali sulle concessioni demaniali e nella normativa vigente.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso.

COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE

CONCESSIONARIO

Tommaso Gentili